



Linee esplorative di intervento nell'ambito della valutazione alla genitorialità





Linee esplorative di intervento nell'ambito della valutazione alla genitorialità

Alessandra Guidali • Erika Valli • Cristina Pace
Lorena Sopetto • Luisa Bellissimo • Michela Tagliatela
Ambra Rossi • Monia Caracciolo

SOMMARIO

Capitolo 1

La capacità genitoriale

Definizione e caratteristiche	▶ 3
1.1 – La normativa	▶ 8
1.2 – Il contesto operativo	▶ 11
1.3 – La cornice di riferimento	▶ 15

Capitolo 2

Gli strumenti valutativi

Quali, quanti e il loro utilizzo	▶ 16
2.1 – Il colloquio	▶ 17
2.2 – Il Disegno Congiunto	▶ 20
2.3– Il Genogramma familiare	▶ 24
2.4– Il Lausanne Trialogue Play	▶ 27
2.5 – Conclusioni	▶ 29

Note	▶ 29
Bibliografia	▶ 30



La capacità genitoriale



DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Il presente documento ha lo scopo di approfondire quanto raccolto a livello teorico-pratico dal gruppo di Psicologia Giuridica con quanto emerso nel corso del convegno "La valutazione genitoriale - Una delle prospettive applicative secondo il modello sistemico-relazionale", nell'intento di definire alcune "Linee esplorative di intervento" in tema di valutazione della capacità genitoriale. Al fine di definire le linee esplorative suddette si rende opportuna una breve premessa sul concetto di Genitorialità.

Come si evince dall'esame della letteratura in merito¹ la genitorialità può essere definita

come una funzione processuale composta, risultato dell'interazione fantasmatica e reale tra quel particolare figlio - con bisogni specifici legati all'età - e quel genitore, diversa in ogni momento della vita, se pure con una sua stabilità di fondo.

È funzione contestuale, relazionale, storica e pre-esistente alla nascita o all'adozione del figlio.

È altresì il risultato di un'interazione perlomeno triadica ed è condizionata da modelli culturali, dalla personalità del genitore, dalle relazioni che esso stesso ha avuto come figlio, dalla coniugalità e cogenitorialità della specifica coppia nonché dal temperamento e da eventuali specifiche problematiche riguar-



danti i figli. Essere genitori significa fornirsi di uno spazio mentale e soprattutto relazionale dove un tu può nascere in sicurezza e, piano piano, sentirsi se stesso perché autonomo e perché pensato da qualcuno. È uno spazio in cui convergono molti elementi che le funzioni genitoriali², di seguito approfondite, vogliono evidenziare:

1. Funzione protettiva Attraverso la quale fornire relazioni costanti di accudimento, con particolare riferimento al bisogno del bambino di avere protezione fisica e sicurezza.

2. Funzione affettiva. Attraverso la quale entrare in risonanza affettiva con l'altro senza esserne assorbito o inglobato e senza costringerlo a rispondere con le stesse modalità comportamentali.

3. Funzione regolativa. Il bambino fin dalla nascita ha la capacità di regolare i propri stati emotivi (auto-regolazione) e l'interazione con l'altro (regolazione interattiva). Tuttavia, le strategie per tale regolazione (il «come») sono fornite dai genitori, soprattutto nei primi anni di vita. Grazie a questo supporto, egli diventerà in grado di amplificare le emozioni piacevoli, controllare quelle spiacevoli e costruirsi

dei margini di tolleranza e controllo dei suoi stati interni.

4. Funzione normativa. La funzione normativa giustifica il perché di certe regole e non altre collocandole in una struttura di riferimento che definisce i diritti ed i doveri, i privilegi e le limitazioni di ognuno. Il bambino, allora, si trova con dei punti di riferimento, in un mondo ordinato di relazioni, dove c'è spazio per tutti senza dover ricorrere alla prevaricazione sentendosi così protetto, tutelato da incidenti, destinatario di aspettative.

5. Funzione predittiva. Consiste nel saper intuire quale momento evolutivo sta attraversando il proprio figlio e verso quale si sta spostando, così da attivare comportamenti e atteggiamenti che favoriscano il passaggio fungendo da «cassa di risonanza» e lasciando che si esprima con proprie parole e modalità d'essere.

6. Funzione rappresentativa. Ogni genitore porta dentro di sé una (e più) immagine interiore del proprio figlio. Questa rappresentazione dovrebbe rispecchiare ciò che il figlio davvero è, qui e ora, unico e irripetibile ed essere il più possibile li-



bera da quegli elementi che derivano dalla storia passata dei genitori stessi, e che possono riattivarsi nel momento in cui questi ultimi interagiscono con il loro bambino.

7. Funzione significativa. È la capacità dei genitori di dare senso ai bisogni del bambino, ai suoi gesti apparentemente casuali, ai suoi movimenti all'inizio automatici, alle sue espressioni.

Il saperlo fare inserisce il bambino in un mondo di senso. Con la funzione significativa, il genitore si offre da «contenitore» dentro al quale il bambino può proiettare i suoi «contenuti rozzi» e grazie al quale inizia a comprenderli e a dotarli di senso.

8. Funzione fantasmatica. Tutti i genitori hanno un mondo ricco di fantasie e in quel mondo si inserisce anche la relazione con il loro figlio.

Se non hanno paura di fare entrare nelle loro fantasie anche il loro bambino e di fantasticare con lui, riescono a stabilire una dimensione di scambio e di riconoscimento reciproco che andrà in favore di una immagine di sé realista ma non disincantata.

9. Funzione proiettiva. Come si può intuire da quanto finora detto, ogni genitore proietta sul figlio molto di se stesso. La relazione con lui è sia reale che fantasmatica, ed è caratterizzata da un gioco complesso tra identificazioni, contro-identificazioni e proiezioni.

La funzione proiettiva va continuamente rielaborata dal genitore per dare sempre più spazio alla relazione oggettuale con il figlio reale altro-da-sè.

Quando ciò non accade, l'ombra dei genitori cade sui figli ai quali essi affidano inconsciamente il compito di correggere il loro passato, di rifare la loro storia nel presente, o di riscattarli nel futuro.



10. Funzione triadica. Si riferisce alla coppia genitoriale stessa, alla capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro e di entrare in relazione empatica reciproca con il bambino.

11. Funzione differenziale. La genitorialità ha due modalità di esprimersi, quella materna e quella paterna. Non si può attribuire automaticamente ed esclusivamente la modalità materna alla madre e quella paterna al padre, in quanto possono entrambe essere presenti nello stesso genitore (attraverso il genitore interno)³ ed esprimersi con percentuali diverse nell'uno e nell'altro. L'importante è che siano presenti entrambe le modalità e in modo differenziato (non confuso), così che il bambino non sia relegato ad una sola modalità di relazione ma abbia la possibilità di muoversi giocosamente in una rete diversificata di domande e risposte.

12. Funzione transgenerazionale. È la capacità e disponibilità di immettere il proprio figlio dentro alla storia della propria famiglia, in un continuum di generazioni. Avere una narrazione in cui collocarsi fa sentire il bambino parte di un racconto coerente a partire dal quale costruisce la propria identità.

Se l'insieme delle suddette funzioni ci ha permesso di comprendere cosa si intenda per spazio mentale e relazionale su cui si fonda la genitorialità, diversi modelli teorici possono altresì orientare nel definire cosa si intenda per capacità genitoriale.

Secondo Bornstein ad esempio⁴ la "capacità genitoriale" corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un'adeguata competenza relazionale e sociale. Il **parenting** si propone così come una competenza articolata su quattro livelli: a) **nurturant caregiving**, che comprende l'accogliimento e la comprensione delle esigenze primarie; b) **material caregiving**, che riguarda le modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino; c) **social caregiving**, che include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali; d) **didactic caregiving**, riferito alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.

Un secondo modello è quello proposto da Guttentag et al.⁵ che hanno stilato specifici pattern di abilità parentale a partire da quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e "responsivo" quali: a) la capacità di rispondere alle richieste; b) la capacità

di mantenere un'attenzione focalizzata; c) la ricchezza del linguaggio; d) il calore affettivo. Uno dei modelli più autorevoli nella comprensione delle determinanti della genitorialità è il modello processuale proposto da Belsky, Crnic, Gable (1995), che sottolinea l'interazione tra diversi fattori: 1. Personalità dei genitori; 2. Storia evolutiva personale (stile di attaccamento e relazioni affettive precoci); 3. Modelli operativi interni che nella transizione alla genitorialità si riattivano nel rispondere ai bisogni del bambino; 4. Temperamento del bambino; 5. Relazione di coppia; 6. Relazioni trigenazionali irrisolte: passaggio da figlio a genitore; 7. Supporto sociale e norme culturali e sociali. Infine, in tema di valutazione della genitorialità, uno dei modelli più recenti che si occupa dei criteri di valutazione che possono indicare una situazione di rischio per il bambino è il modello process-oriented adattato da Di Blasio (2005).

Il modello descrive il funzionamento genitoriale in relazione alle reciproche interazioni tra i fattori:

- **Individuali** (biologici, genetici, psicologici)
- **Familiari e sociali** (coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa)
- **Della società e dell'ambiente** (ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, sussidi).

In base a tale modello, la capacità genitoriale si può muovere su due dimensioni:

- **Adattamento** inteso quale capacità di esprimere una funzione genitoriale sufficientemente buona dove la presenza o prevalenza di fattori protettivi riesca a contrastare i fattori di rischio derivanti da stress e difficoltà dei genitori
- **Maladattamento** inteso quale fallimento o incompetenza parentale. In tale caso si assiste alla compresenza di fattori protettivi e di rischio o alla prevalenza di questi ultimi con insufficienza di fattori protettivi.



Per approfondire i fattori protettivi e di rischio è possibile utilizzare un costrutto introdotto dalla psicologia sociale quale quello di fattori prossimali e fattori distali che possono influenzare il comportamento⁶.

I primi (fattori di rischio distali) esercitano un'influenza indiretta e riguardano quelle condizioni sociali e culturali che interagiscono con le situazioni della vita quotidiana e che sono in grado di rendere più vulnerabili le famiglie e gli individui. Di Blasio (2005) indica 11 fattori di rischio distali: povertà cronica, basso livello di istruzione, giovane età della madre, carenza di relazioni interpersonali, carenza di reti e interazione sociale, famiglia monoparentale, esperienza di rifiuto o violenza o abuso subito nell'infanzia, sfiducia verso le norme sociali o le istituzioni, accettazione della violenza o delle punizioni come pratiche educative, accettazione della pornografia infantile, scarse conoscenze e disinteresse per le cure del bambino.

È opportuno sottolineare come tali fattori non siano in grado singolarmente di generare un danno o una conseguenza negativa; essi determinano piuttosto una sorta di sensibilizzazione che rende la famiglia più vulnerabile e meno capace di affrontare le avversità.

I secondi (fattori prossimali) esercitano invece un'influenza diretta e sono definiti tali in quanto prossimi da un punto di vista relazionale e correlati all'esperienza quotidiana.

Possono avere:

- **valenza negativa** (fattori prossimali di amplificazione del rischio) in quanto contribuiscono a potenziare il rischio; tra questi: psicopatologia dei genitori, devianza dei genitori, abuso di sostanze, assente capacità di assunzione di responsabilità, impulsività, gravidanza non desiderata, conflitti di coppia, malattie del bambino ecc.

- **valenza positiva** (fattori prossimali protettivi e di riduzione del rischio) in grado di ridurre i fattori di rischio; tra questi: rielaborazione del rifiuto subito nell'infanzia, capacità empatiche, buona autostima, relazioni soddisfacenti con almeno un componente della famiglia, temperamento facile del bambino. Tale concettualizzazione basata sui fattori di rischio e protezione non considera più la linearità del rapporto "rischio =maladattamento" in quanto risulta centrale l'aspetto contrastante e dinamico dei fattori protettivi che risultano delinearli quali risorse e potenzialità in grado di ridurre l'impatto dei fattori negativi.

Si introduce quindi il concetto di **resilienza**⁷ o di **resilience**⁸, la quale viene intesa come processo dinamico in cui i fattori protettivi emergono, si attivano ed interagiscono in relazione alla specifica fase di sviluppo, alla storia, agli eventi e al contesto, diventando così parte di un processo compensatorio in grado di favorire l'adattamento.



1.1 – LA NORMATIVA

La cosiddetta "valutazione della genitorialità" è un'attività di diagnosi maturata in un'area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense. Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione.

Essa è particolarmente feconda per le applicazioni operative che ne possono derivare sia in funzione degli interventi psicosociali di prevenzione e di riabilitazione realizzati dai servizi sociosanitari sotto l'egida del principio di beneficenza, che delle decisioni assunte dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario per la tutela giurisdizionale dei diritti dei minorenni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

Nell'ambito della complessa macchina del legislatore che, a tutela della famiglia e dell'interesse comune, analizza come provvedere a soddisfare i bisogni dei suoi membri, osserviamo diverse modifiche nella procedura giuridica. Cambiamenti dovuti alle necessità di una famiglia dinamica, che si trasforma seguendo i tempi, gli usi e consumi della società in continua evoluzione.

La valutazione delle capacità genitoriali chiamata inizialmente a determinare le modalità dell'affidamento dei figli nei procedimenti separativi con l'introduzione della "separazione e del divorzio"⁹ è chiamata oggi a rispondere in altri contesti in cui la famiglia risulta problematica e/o disfunzionale.

Gli artt. 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" si riferiscono ai casi riguardanti un minore che è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ma tuttavia possiede dei genitori o altri fami-

liari in grado di collaborare con i servizi socio sanitari. In questo contesto il servizio sociosanitario locale predispone un progetto d'aiuto che, in collaborazione con i genitori ed il minore, ritenuto capace di discernimento, contempla talvolta anche l'affido del minore presso un'altra famiglia in grado di accoglierlo e di provvedere temporaneamente al mantenimento, educazione ed istruzione. Queste condizioni di "inadeguatezza" sono ritenute reversibili. In questa cornice le capacità genitoriali valutate sono ritenute potenzialmente adeguate o comunque recuperabili anche grazie ad un intervento psicosociale di riabilitazione. Il Legislatore prevede una risposta assistenziale, che non incide sul regime giuridico delle responsabilità degli adulti nei confronti del minore e affida l'iniziativa e la responsabilità del recupero delle funzioni parentali al servizio sociale locale.

Altra situazione è quella del minore in stato di abbandono ovvero privo di assistenza morale e materiale anche da parte dei membri della famiglia estesa¹⁰.

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» e la Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile", riconosce al minore il bisogno di crescere nella famiglia di origine. In tali casi, quindi, occorre valutare la capacità genitoriale sulla base della reale situazione esistente in atto. Individuate, attraverso rigorosi accertamenti, le prove di gravi ragioni che impediscono ai genitori ed ai parenti di assicurare irreversibilmente una normale crescita ed adeguati riferimenti educativi al minore, si provvede alla sottrazione dalla famiglia di origine. A garanzia del diritto del bambino a crescere e ricevere le cure adeguate si affida lo

stesso nell'ambito di un'altra famiglia. La valutazione genitoriale assume in questi casi quasi un valore predittivo per la famiglia che si ritiene inadeguata ad affrontare il compito anche nel futuro prossimo.

La legge n 149/2001, escludendo che la dichiarazione di adottabilità possa essere pronunciata "anche d'ufficio" sembra aver prodotto

art. 330 C.C. "Decadenza della potestà sui figli" e all'art. 333 C.C. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli"¹¹.

La condotta del genitore in questi casi è in grado di compromettere in modo irreversibile il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. La risposta comporta un'azione giudiziaria – sul



una maggiore prudenza rispetto alla valutazione della grave negligenza e, probabilmente, ha posto maggiore attenzione ai criteri usati per conoscere le competenze genitoriali e della famiglia allargata, nonché gli interventi di sostegno attivati dai servizi socio sanitari nei loro confronti.

Altra cornice è quella in cui uno o entrambi i genitori violano più o meno gravemente i doveri parentali o tengono una condotta ritenuta pregiudizievole per il minore. Ci riferiamo all'

piano del regime giuridico delle responsabilità parentali – ed eventualmente anche un'azione assistenziale da parte dei servizi, chiamati a comprendere i bisogni del minore e come soddisfarli.

In questi casi appare chiaro quanto sia importante la ricerca di criteri scientifici di valutazione delle condizioni familiari in cui il minore si trova per evitare il rischio di un mancato sviluppo psicosociale. La competenza genitoriale, inoltre, non essendo un dato acquisito

né definibile a priori ma un work in progress, è un percorso i cui parametri sono da delinearsi nel tempo come risultato di approssimazioni e aggiustamenti in itinere definiti da tutti gli agenti del complesso sistema. Tale considerazione mette in evidenza l'importanza di ripetuti follow up.

Nell'ambito della rottura del legame parentale la legge 8 febbraio 2006 n. 54, in modifica delle norme degli artt. 155 C. C., ha introdotto nel diritto di famiglia un modello generale dei rapporti dei genitori con i figli minorenni. Alla crisi della coppia che sfocia nella cessazione della convivenza, dunque non solo in separazione giudiziale, ma anche per cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, l'art. 4 L. 54/2006 riconosce il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori separati. Lo scopo principale è ricevere da entrambi cura, educazione, ed istruzione, e conservare così "rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale". Superata la prospettiva affidamento del minore ed esercizio della potestà, la legge disegna un nuovo regime giuridico per consentire la realizzazione dei diritti del bambino attraverso un regime di affidamento condiviso e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.

La nuova disciplina dei rapporti e delle responsabilità dei genitori con i figli minori in occasione della rottura dell'unità familiare comporta, nei casi in cui le parti non riescono a raggiungere un accordo, anche la valutazione dell'esperto chiamato dal giudice (e dalle parti) a fornire un contributo tecnico utile per conoscere le decisioni che meglio possano realizzare la legge. Il compito dell'esperto chiamato dal giudice a compiere accertamenti e valutazioni dunque è divenuto

più complesso, poiché la decisione giudiziaria non si limita più a stabilire discrezionalmente con esclusivo riferimento all'interesse del minore "a quale dei coniugi i figli sono affidati", come richiedeva il testo dell'art. 155 C.C., ma è diretta a garantire il soddisfacimento e l'esercizio dei diritti di tutti i soggetti interessati nella nuova situazione esistenziale (genitori, figli in età minore ed eventualmente ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale). Le valutazioni dell'esperto non possono prescindere dal diritto del minore alla bigenitorialità e il dovere/diritto dei genitori ad assolvere i loro compiti genitoriali. Non si tratta solo di valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di accertare in concreto le loro capacità e risorse al fine di disegnare un nuovo progetto famiglia.

A livello locale nell'ambito delle attività rivolte specificamente a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e delle famiglie in generale, il Comune di Genova aveva attivato specifici centri rivolti alle famiglie chiamati appunto "Spazi Famiglia", che offrivano una presa in carico della famiglia a vari livelli attraverso attività a sostegno della genitorialità nei casi di rischio (es. consulenza legale e pedagogica, percorsi di formazione e incontri per i genitori) così come si proponevano di essere spazio dedicato agli incontri protetti e agli incontri dei gruppi mensili con le famiglie affidatarie. Le attività degli Spazi Famiglia si sono modificate nel corso del tempo e questa esperienza è poi confluita nel sistema di servizi ed interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà, il Centro Servizi per i Minori e la Famiglia. Nel 2015 la Regione Liguria ha emanato, con la DGR 535 le prime linee d'indirizzo regionali per gli interventi di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare.

1.2 – IL CONTESTO OPERATIVO

Le figure che in ambito giuridico si occupano di valutazione alla genitorialità sono principalmente il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e il Consulente tecnico di parte (CTP):

Il Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU

Il Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU, figura professionale di competenza tecnica specialistica svolge la funzione di ausiliario del giudice durante il processo civile. Nel processo penale assume il nome di Perito d'Ufficio. Le competenze ed i poteri del CTU sono regolati dagli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile.

È incaricato dal Magistrato ad assisterlo per svolgere tutte quelle attività idonee ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti alla controversia. La competenza del CTU deve essere debitamente documentata e certificata ed è per questo che deve essere iscritto in appositi albi del tribunale (albo civile e/o albo penale) suddivisi per categorie di specializzazione con regole che variano su dispo-

sizione del Presidente del Tribunale.

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato che ha funzioni esclusivamente amministrative. È consentito ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale a tutti coloro che ne facciano richiesta tramite apposita domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenza specifica in particolari materie documentata da attestati e/o curriculum vitae
 - Specchiata condotta morale attestata da apposito certificato penale
 - Iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali attestata da certificato di iscrizione
- Al CTU si richiedono anche conoscenze delle regole processuali e di procedura civile che condizionano in maniera essenziale la qualità e soprattutto la regolarità del lavoro peritale.

Le Responsabilità del CTU

Sull'operato del Consulente Tecnico d'Ufficio, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, ricadono le seguenti responsabilità:



- **Civile:** è la responsabilità che trae origine dal principio del "Neminem laedere" di cui all'art.2043 cod. civ. che obbliga il consulente tecnico a risarcire gli eventuali danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, sancita dall'articolo 64 del c.p.c. il quale dispone «Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti».

- **Penale:** il CTU, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, conforme alla definizione data dall'articolo 357 del codice penale. Vengono quindi applicate le fattispecie di reato collegate a questa qualifica come peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio. Ad esempio il CTU che fornisce false giustificazioni per essere sostituito è punibile in base all'articolo 366 del codice penale (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa da € 30 a € 516.

- **Disciplinare:** l'attività dei consulenti tecnici è soggetta al controllo del Presidente del Tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del Giudice Istruttore o del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'ordine o collegio professionale, può promuovere il procedimento disciplinare nel caso in cui tale attività non venga svolta in base a precise regole, (ad esempio non aver tenuto una condotta morale specchiata o non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti).

Il ruolo del CTU

La decisione del Giudice, nel caso in cui la controversia sia limitata esclusivamente ad aspetti tecnici, si basa quasi esclusivamente sulla relazione peritale del CTU. È per questo motivo che il compito primario di un buon CTU è quello di rispondere ai quesiti posti dal giudice in maniera chiara ed il più possibile esemplificativa.

I quesiti posti dal magistrato al consulente devono essere obbligatoriamente comunicati all'atto della notifica dell'ordinanza di nomina del CTU¹³. Pertanto, all'atto del giuramento, il CTU è già a conoscenza delle richieste poste a fondamento dell'incarico che andrà ad assumere. Ciò non toglie però la possibilità, sia per le parti che per il consulente, di formulare alternative al giudice qualora i quesiti posti non siano caratterizzati dalla necessaria concretezza per produrre un risultato esaustivo. Nell'udienza di giuramento e conferimento dell'incarico, il consulente, oltre al giuramento, deve ottemperare alle seguenti incombenze formali chiedendo al giudice:

- Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali
- Eventuale autorizzazione all'accesso di uffici pubblici e/o luoghi particolari
- Autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti
- Autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari
- Autorizzazione all'uso del mezzo proprio e/o altri tipi di mezzi
- Eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte
- Termine di invio della relazione alle parti
- Termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU
- Termine del deposito della relazione del CTU
- Disposizione di un fondo spese in acconto delle proprie spettanze
- Sottoscrizione del verbale di udienza da parte del CTU e dei soggetti presenti.

Le attività del CTU

La prevalente e più recente dottrina attribuisce alla consulenza tecnica la natura non già di mezzo di prova, bensì di strumento di ausilio fornito al giudice nella valutazione della prova.

Un'altra novità importante introdotta dall'articolo 46 comma 5 della legge 69/2009¹⁴, è quella del contraddittorio alla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, cioè il potere per le parti di produrre osservazioni alla relazione peritale prima che questa sia depositata in cancelleria dal Consulente Tecnico d'Ufficio.

Lo svolgimento della consulenza tecnica si articola quindi nelle seguenti fasi:

- A seguito delle operazioni peritali e nel termine fissato dal giudice nell'udienza di affidamento dell'incarico, il CTU invia alle parti la relazione completa in tutte le sue parti. Le parti prendono visione della relazione del CTU e nell'ulteriore termine fissato dal giudice nell'udienza di affidamento dell'incarico, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione peritale.
- Nell'ulteriore termine per il definitivo deposito della relazione, il CTU completa la propria relazione tenendo conto delle osservazioni proposte dalle parti, accogliendole o respingendole con motivazione oppure con risposte e/o chiarimenti, e provvede a depositarla in cancelleria con allegate le osservazioni ricevute dalle parti.

Unitamente alla relazione tecnica il Consulente Tecnico d'Ufficio deve consegnare anche la propria parcella o notula indicando in modo dettagliato le competenze e le relative spese, chiedendo al giudice la liquidazione tramite "decreto di liquidazione". Con il deposito della relazione tecnica presso la cancelleria del tribunale entro i termini fissati dal giudice, cessa la qualifica di pubblico ufficiale da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio. Ciò non lo sottrae dall'obbligo del segreto istruttorio e dal fatto che deve rimanere a disposizione del giudice per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari in

merito al proprio elaborato.

Una situazione che si verifica spesso durante lo svolgimento dell'incarico del Consulente Tecnico d'Ufficio, causata soprattutto da un esasperato conflitto tra le parti, è l'impedimento dell'accesso, al CTU o a una delle parti, ai luoghi e alle persone oggetto di verifica. In questo caso occorre tenere ben presente che anche in questa fase incombe la necessità di dare effettivo rispetto all'istituto del contraddittorio. Si deve infatti garantire alle parti la possibilità di assistere alle diverse attività al fine di poterne apprendere le informazioni utili, esercitare le funzioni di controllo e presentare eventualmente istanze e osservazioni. In caso di condotte ostative ad opera delle parti e/o dei loro difensori e/o consulenti il CTU deve sospendere temporaneamente l'attività verbalizzando i motivi e presentando apposita istanza al giudice¹⁵ con la quale, spiegando l'accaduto, chiede che si assumano le opportune decisioni.

In base all'articolo 194 del codice di procedura civile, il CTU può attingere notizie non rilevabili dagli atti d'ufficio attraverso l'assunzione di informazioni da terzi o dalle parti, se autorizzato dal giudice e se disposto dal mandato conferitogli. È bene ricordare che il consulente tecnico risponde con la propria responsabilità (civile, penale, disciplinare) dell'accoglimento di eventuale documentazione irrituale. Sebbene la procedura non ne richieda l'obbligatorietà è buona norma che il Consulente Tecnico d'Ufficio effettui sempre il processo verbale di tutte le operazioni peritali, allegandolo alla propria relazione finale, facendolo sottoscrivere da tutti i presenti e segnalando con apposita nota eventuali rifiuti di firma. Il processo verbale delle operazioni risulta essere un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e quindi soggetto ad eventuale querela per false dichiarazioni.

Una buona relazione tecnica peritale deve te-

nere rigorosamente separati il verbale, che costituisce la descrizione di tutte le operazioni effettuate, dalle successive conclusioni rivolte a rispondere ai quesiti posti dal giudice. Il processo verbale deve contenere esclusivamente:

- Ora, data e luogo dello svolgimento delle operazioni
- Soggetti presenti
- Eventuale autorizzazione del giudice per l'accesso ai luoghi
- Tutte le attività compiute e i risultati ottenuti
- Documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti (ove ammissibili)
- Istanze e/o osservazioni delle parti
- Eventuale fissazione della data del proseguimento delle operazioni peritali.

Conclusioni e risposta al quesito

È di fondamentale importanza che il CTU, all'atto del giuramento, faccia rilevare al giudice eventuali carenze e/o difformità nei quesiti, che non permetterebbero una risposta chiara e oggettiva, e soprattutto non permetterebbero al consulente lo svolgimento dell'eventuale attività di conciliazione. Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione tra le parti occorre precisare che solo il giudice ha facoltà di autorizzare il CTU a tale tentativo. In questo caso il consulente nella sua relazione peritale descriverà i punti di accordo e quelli di disaccordo. Se a seguito delle operazioni peritali, anche se il giudice non lo ha espressamente autorizzato, le parti raggiungono una posizione di conciliazione, il CTU deve redigere il processo verbale della conciliazione, che deve essere sottoscritto dal CTU e dalle parti ed allegato alla relazione peritale.

Il Consulente Tecnico di Parte- CTP

CTP è l'acronimo di Consulente Tecnico di Parte. Il ruolo del CTP è quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il

Giudice, ma per le parti in causa.

Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale professionista conferire l'incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d'ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.

Il giudice ha la facoltà di avvalersi delle consulenze fornite sia dal CTU che dal CTP per emettere la sentenza.

Assunzione del mandato

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un professionista, iscritto all'Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa. Il Giudice, nell'ambito di un giudizio, tramite un'ordinanza, stabilisce il termine entro il quale le parti possono nominare il proprio consulente tecnico che spesso coincide con l'inizio delle operazioni peritali. Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, al contrario del consulente tecnico d'ufficio, il CTP non ha l'obbligo di prestare giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni tempo, e come il CTU ha l'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria.

Compiti

Il CTP ha il compito di seguire le varie fasi della perizia/CTU osservandone e controllandone l'esattezza dell'operato (sulle metodologie e sui contenuti). Può discuterne i risultati provvedendo alla redazione di controdeduzioni nelle quali indicherà le proprie conclusioni ed eventuali ipotesi alternative. Deve tutelare, nei limiti della Deontologia Professionale, l'interesse della propria parte, facilitando e supportando l'adesione costruttiva del suo cliente al contesto e al compito.

1.3 – LA CORNICE DI RIFERIMENTO

In data 18 gennaio 2019 si è svolto un convegno organizzato dal Gruppo di lavoro di Psicologia Giuridica dell'Ordine degli Psicologi della Liguria dal titolo: "La valutazione genitoriale. Una delle prospettive applicative secondo il modello sistemico-relazionale".

A questo convegno hanno partecipato in qualità di relatori la Dott.ssa Mirella Stefanini (Psichiatra Responsabile del Ser.T - Distretto SocioSanitario 13 – Asl 3), la Dottoressa Costantina Muzio, (Psicologa e Psicoterapeuta che ha lavorato a lungo presso il Nucleo sovrazonale adozioni Asl3), la Dott.ssa Maria Fiorella Gazale (Dirigente psicologa, referente ambulatorio psicodiagnosi ASST Santi Paolo e Carlo Milano, CTU Tribunale di Milano) e la Dott.ssa Giuliana Callero (Consigliere e referente della deontologia dell'Ordine degli Psicologi della Liguria).

Lo studio che ha preceduto l'organizzazione di tale convegno ha permesso di individuare lo "stato dell'arte" in materia di valutazione genitoriale in ambito psico-forense.

Dal materiale analizzato è emerso come siano state approntate specificazioni sulla corretta attuazione del diritto attraverso la formulazione di protocolli che regolamentano in modo specifico l'ascolto del minore, elaborati con la collaborazione di professionisti ed esperti nel settore.

Essi, pur senza assumere alcuna valenza prelettiva, codificano prassi virtuose, per far sì che l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere

propri bisogni e desideri, nel rispetto della sua sensibilità e della minima offensività. Tra questi possiamo citare le **"Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi"**¹⁶ e linee guida che interessano casi più specifici quali ad esempio le **"Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale"**¹⁷.

Nell'ambito relativo alla valutazione alla genitorialità sono state approntate specificazioni denominate buone pratiche che forniscono raccomandazioni di carattere generale su come debba essere fatta la valutazione e stilata una relazione¹⁸.

In altri ambiti sono stati definiti dei "criteri" relativi alla rilevazione delle competenze genitoriali ed alla possibilità di recupero delle medesime¹⁹.

Nel nostro ambito territoriale sono state approntate linee di indirizzo riguardanti la tutela dei minori che sottolineano la necessità di una presa in carico multidisciplinare²⁰.

Per approfondire la tematica della valutazione alla genitorialità dal punto di vista sia teorico che operativo-metodologico è stato quindi organizzato un convegno sull'argomento.

Dal confronto con gli esperti che vi hanno partecipato è emerso come la valutazione alla genitorialità in ambito psicodiagnostico-forense (civile o penale) possa essere fatta attraverso un assessment multimetodo, che pone al centro l'utilizzo di test, integrandoli con altri strumenti quali il colloquio, il genogramma familiare, l'osservazione del contesto, la raccolta di dati anamnestici etc.





Gli strumenti valutativi



QUALI, QUANTI E IL LORO UTILIZZO

Occuparsi di valutazione alla genitorialità implica la necessità di osservare non soltanto i singoli membri del nucleo familiare quali la madre, il padre, il figlio ma l'intero sistema nel suo complesso di interazioni e di dinamiche. L'utilizzo di un assessment multimetodo cerca di integrare armonicamente diverse conoscenze in un'unica visione di tipo sistemico-relazionale.

La valutazione forense appare così volta non tanto a cogliere i contenuti dell'inconscio, ma a valutare il funzionamento di un soggetto in un contesto standardizzato e riproducibile, che permetta di fare ipotesi rigorosamente fondate sul comportamento del soggetto nella vita di tutti i giorni e nelle circostanze sollecitanti.

Nel modello multimetodo, che tiene conto di tutti i dati in modo coerente e significativo e

rispetta la complessità della persona nelle sue peculiarità e nella sua assoluta unicità, appare talvolta necessario l'utilizzo di test ed in particolar modo l'abbinamento del test di Rorschach Comprehensive System (RCS) con un questionario complesso (MMPI-2 o MMPI-A). Nel caso in cui occorra valutare in modo specifico il funzionamento cognitivo, risulta necessario somministrare anche WAIS-IV e WISC-IV. A questi si possono aggiungere altri strumenti secondo l'opportunità e la rilevanza in base ai quesiti (per esempio TAT, SCID I e II, PID).

Exner²¹ ha dato grande attenzione alla funzione del test di Rorschach non come prioritariamente proiettivo, ma piuttosto come test di performance. I risultati del test si confrontano con l'osservazione, i dati anamnestici, e il contesto, mentre le osservazioni qualitative, relative alle verbalizzazioni, devono essere usate ad integrazione e a conferma delle os-

servazioni strutturali, che hanno validazione scientifica.

Il RCS è una procedura psicodiagnostica psicometricamente fondata e rigorosa, in quanto:

- a) le regole di somministrazione sono standardizzate ed uniformi
- b) la siglatura è attendibile con variabili articolate e ben definite, con molte siglature con elevato coefficiente di **inter-rater reliability** (tra 70 e 80%)
- c) l'attendibilità retest è molto elevata, con coefficienti di correlazione di oltre 0.70 per la maggior parte delle siglature e degli indici del C.S

L'MMPI-2 può fornire informazioni relativamente agli atteggiamenti tipici della persona, ai tratti di personalità, alle usuali modalità di interazione con gli altri, caratteristiche che possono influenzare la capacità del genitore di stabilire una relazione positiva con il figlio e di garantirgli un contesto di cura adeguato.

Nello specifico di questo documento non ci si soffermeremo oltre queste indicazioni relative ai test diagnostici, in quanto il loro utilizzo prevede l'acquisizione di competenze specifiche ottenute attraverso la partecipazione a corsi di specializzazione.

Capita infatti che sia il/la CTU che il/la CTP affidino a testisti esperti la somministrazione dei suddetti, riservando al loro lavoro l'utilizzo di altri strumenti diagnostici che verranno presentati di seguito.

Per la valutazione della genitorialità vanno quindi prese in esame 3 aree:

1. Presenza/assenza di seri disturbi psichiatrici. La presenza di un disturbo psichico, anche se non impedisce di essere un genitore capace, può tuttavia interferire con la capacità di giudizio e con un buon controllo

- degli impulsi. In tal caso genitori e figli, andranno sostenuti con una adeguata rete
2. Capacità di adattamento e di soluzione dei problemi
3. Disponibilità nella relazione interpersonale. La qualità delle cure che un genitore può offrire è facilitata dalla sua accessibilità alla relazione, all'essere supportivo e sufficientemente empatico da capire i bisogni del figlio.

2.1- IL COLLOQUIO

La funzione genitoriale

Alessandra Simonelli, nel suo libro "La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia" (2014) descrive in modo dettagliato in che modo il colloquio possa essere usato come strumento di valutazione di questo costrutto. Il colloquio sulla funzione genitoriale ha come obiettivo la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche e dell'evoluzione della funzione di accudimento e di cura che si sta strutturando fra i genitori e il bambino in un particolare momento dello sviluppo del piccolo, degli adulti e/o della famiglia nel suo insieme.

Esso si focalizza sullo sviluppo e sulla qualità della relazione che le figure adulte hanno co-costruito, o stanno co-costruendo, con il bambino e sulle ricadute di questa sul benessere, sull'adattamento e/o sulla sintomatologia dei partner della relazione.

Le caratteristiche generali del colloquio Aree di indagine

Attraverso il colloquio le principali dimensioni che vengono valutate sono la gravità del danno di cui soffre il minore e il riconoscimento della propria responsabilità da parte dei genitori.



Le principali aree da sondare sono: il contesto sociale, stato di benessere/malessere dei minori coinvolti, la storia, i rapporti familiari e se presente la relazione con i servizi.

Per ognuna di queste aree è utile identificare se esistono fattori protettivi o di rischio ed identificare i segnali di malessere o benessere.

Contesto sociale

Chiedere informazioni sull'abitazione dove è collocato il minore ci premette di intuire se la casa è adeguata ai bisogni e alle necessità di un bambino.

È inoltre importante conoscere la situazione occupazionale dei genitori; un lavoro stabile è un fattore protettivo rispetto ad uno assente o precario.

Anche la qualità della rete sociale all'interno della quale è inserita la famiglia può essere un utile indicatore permettendoci di comprendere se esistono relazioni soddisfacenti che possono essere fonte di aiuto.

Stato di benessere/malessere dei minori coinvolti

Durante il colloquio è opportuno chiedere qualche informazione anche su eventuali fratelli o sorelle del minore coinvolto per avere un quadro più preciso delle dinamiche familiari.

Particolare attenzione dovrebbe essere riposta sullo stato di salute fisica, la qualità dell'inserimento scolastico, i ritmi di vita (se esiste regolarità o caoticità) e, se c'è una presa in carico, la qualità del rapporto con i servizi sociali.

Storia

Attraverso il colloquio con i genitori si raccolgono informazioni sulla storia individuale ma anche sulla storia della coppia genitoriale.

Riguardo alla storia individuale si chiede al genitore della sua infanzia per comprendere se ci sono stati traumi relazionali, maltrattamenti o abusi. La qualità della relazione con la propria figura di attaccamento è un indice sulla qualità della funzione genitoriale. Inoltre è utile non soffermarsi solo sui contenuti della storia personale, ma soprattutto notare la modalità del racconto, in quanto da essa possiamo intuire se eventuali traumi sono stati elaborati o se è ancora presente un invischiamento o un distanziamento da parte dell'adulto (fattori di rischio per un attaccamento disorganizzato).

Il racconto della storia di coppia inizia da quando mamma e papà si sono conosciuti e scelti, per poi proseguire al momento della gravidanza (desiderata o no) e alla gestione del figlio, sia pratica che emotiva, da parte della coppia.

La coppia infatti è intesa sia in termini di funzione coniugale, sia per ciò che concerne la co-genitorialità. L'interesse è rivolto alla conoscenza legata alla scelta dell'altro come partner e alla qualità della relazione (cioè alla storia della coppia in quanto tale), ma anche alla rappresentazione dell'altro come genitore e all'alternanza dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento della genitorialità. Le caratteristiche e la qualità della relazione coniugale possono rappresentare un importante fattore di protezione per lo svolgimento della funzione genitoriale, di uno o di entrambi i partner, oppure ostacolare fortemente le loro capacità di cura e di relazione con il bambino.

Ogni bambino nasce in un particolare e specifico momento della vita dei genitori, della loro storia e di quella della famiglia: talvolta le proiezioni legate a queste storie che si intrecc-



ciano nella generazione di un figlio possono costituire un'ombra entro la quale si riattualizzano gli aspetti più sofferenti del genitore che potenzialmente possono trasferirsi sul figlio (trasmissione intergenerazionale).

Rapporti familiari

Il clima relazionale fra caretaker e bambino è un elemento importante di indagine.

A tal proposito, nel colloquio, domande sulla modalità di accudimento e sullo stile educativo risultano importanti per capire se il minore può contare sul sostegno degli adulti, se esistono conflitti, giudizi o gelosie nei confronti dei fratelli.

La valutazione della genitorialità in ambito psicologico

Dal punto di vista prettamente psicologico, attraverso il colloquio è necessario porre attenzione a diverse aree di indagine: i genitori, la coppia, il contesto familiare e sociale e il bambino.

I genitori

Mamma e papà possono non avere consapevolezza del problema, non lo percepiscono

come tale o lo negano. Durante il colloquio è necessario comprendere se esiste da parte loro la capacità di mettersi in discussione e di chiedere aiuto, per poter avere la possibilità di dare significato all'esperienza e condividere le implicazioni emotive e affettive col bambino. Infatti tali capacità sono indicatori di possibile cambiamento in positivo da parte della famiglia.

Inoltre va indagata la qualità dei modelli operativi interni (MOI) di ciascun genitore per comprendere al meglio se è presente la capacità di riconoscere e rispondere in modo congruo ai bisogni del figlio.

Il colloquio permette inoltre di capire se i genitori sono in grado di identificare gli stati mentali del bambino (Teoria della mente).

Un'area di indagine altrettanto importante riguarda l'idea che l'individuo ha di sé come genitore che implica l'esplorazione dei vissuti legati alla capacità di generare con qualcun'altro un bambino, come hanno fatto i propri genitori, e di farlo crescere, uscendo dalla posizione di figlio/a.

Rientra in quest'area l'esplorazione dei vissuti connessi con la possibilità di dare ad un bambino, futuro o presente, ciò che gli manca, di essere un genitore che può essere apprezzato dagli altri, ma che può anche apprezzarsi e che modifica la stima e la coscienza di sé a seconda del modo in cui è genitore. L'esperienza di non essere stati bambini accuditi



adeguatamente può colpire questo aspetto della costruzione di sé, rendendo difficile o impedendo all'adulto di sentirsi capace e degno di essere genitore.

La coppia

In assenza di un conflitto aperto e ben definito è buona prassi riservare alcuni colloqui alla coppia genitoriale per indagare il clima familiare, se esiste una condivisione dello stile educativo fra mamma e papà o se si è in presenza di modelli antropologici diversi derivanti da culture differenti (ad esempio nelle famiglie in cui i genitori non hanno la stessa nazionalità).

Durante il colloquio con la coppia è necessario ricevere informazioni sulla famiglia allargata per capire se quest'ultima può essere una risorsa su cui fare affidamento.

Dall'osservazione della coppia, anche se emergono conflitti o incomprensioni, si può comprendere se esiste la capacità di gestire tali conflitti, di utilizzare gli stimoli ricevuti e di individuare delle strategie di cambiamento.

Nei casi in cui la coniugalità stia attraversando un momento di crisi (esempio un'alta conflittualità) oppure un divorzio/separazione, l'attenzione viene rivolta alla capacità degli adulti di preservare uno spazio adeguato alla svolgimento della cogenitorialità che possa rimanere integro anche a fronte di una coniugalità difficile.

Contesto familiare e sociale

L'indagine sul contesto familiare ha lo scopo di far emergere, se ci fossero, conflitti non risolti e di individuare nei genitori la capacità di riconoscere la criticità della propria storia di figlio.

Inoltre è importante comprendere se il bambino è inserito in una rete sociale mantenuta stabile dai genitori e se quest'ultimi, in quei casi in cui esiste l'appoggio ai servizi, sono in

grado di utilizzare in modo positivo gli strumenti compensativi che hanno a disposizione (ad esempio educatore o centro diurno).

Bambino

L'osservazione del bambino e, in base all'età, il colloquio con lui, permette di valutare la capacità di resilienza del minore (adattamento), il livello di pervasività del danno e il suo stile di attaccamento.

Nei casi in cui si evidenzia un rischio di scompenso psicologico, un danno psicofisico importante e l'incapacità della famiglia di soddisfare i bisogni del minore va necessariamente indagata l'eventualità di una pronuncia di stato d'abbandono del minore stesso.

2.2- Il Disegno Congiunto

Benché il test del Disegno Congiunto sia stato introdotto negli anni Settanta da E. Bing, esso rappresenta una novità nel panorama nazionale e internazionale nell'ambito delle tecniche di studio riguardanti il nucleo familiare. Si tratta infatti del primo strumento grafico-interattivo per il quale sia stato costruito e validato un sistema di codifica e di valutazione sia analitico che sintetico.

La natura del compito che definisce questa prova testologica privilegia l'utilizzo del canale non verbale della comunicazione e, insieme ad altre sue caratteristiche quali la versatilità e la relativa facilità d'impiego, ne ha permesso l'ampia diffusione in diversi ambiti applicativi quali quello clinico, peritale e della mediazione.

Sul versante peritale, viene utilizzato soprattutto nelle Consulenze Tecniche riguardanti la valutazione delle capacità genitoriali e la valutazione della migliore forma di affidamento del minore. Seppur non ricopra, in questa sede, un valore terapeutico esso può rappresentare il mezzo dimostrativo per la fa-



miglia di un nuovo modo di comunicare alternativo a quello verbale e di uno spazio e un tempo condivisibili nonostante gli eventuali conflitti presenti.

La scelta di questo strumento può essere legata, innanzi tutto, a fattori caratterizzanti il soggetto della valutazione: esso, infatti, è indicato per famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni, di svariata appartenenza culturale, anche in presenza di deficit cognitivi e di particolari problematiche emotive e psicopatologiche.

La letteratura psicanalitica mette in risalto il ruolo esercitato dal disegno in termini proiettivi come strumento in grado di fornire informazioni circa gli aspetti della personalità più profondi.

La richiesta di eseguire un compito grafico può allentare momenti di tensione e permettere di esprimere più di quanto ci si conceda nel dialogo e nel racconto.

Inserito entro un processo valutativo più complesso, quindi, il Disegno Congiunto assume notevole rilevanza nel fornire un pattern dettagliato di funzionamento del sistema familiare, delle sue dinamiche relazionali e delle configurazioni strutturali che lo distinguono. A fronte di una consegna relativamente semplice, questo test richiede una preparazione adeguata del setting in cui vengano allestiti precisi spazi per l'accoglienza della famiglia, l'esecuzione del compito e per la successiva restituzione.

I membri del nucleo familiare vengono fatti sedere intorno a un tavolo e viene presentato loro il materiale con cui lavorare, ossia, un foglio in formato A3 e pennarelli di diversi colori. L'indicazione fornita verbalmente alla famiglia è la seguente: **"Adesso, su questo foglio, vi chiedo di disegnarvi come famiglia mentre state facendo qualcosa. Potete impiegare un po' di tempo per decidere insieme cosa di-**

segnare ed utilizzare tutto il tempo che ritenete necessario". Solitamente lo svolgimento richiede circa 20 minuti di tempo. Durante la consegna viene anche segnalato che il pannello scelto da ciascuno sarà l'unico che si potrà utilizzare fino al compimento del lavoro. Al termine del test si conduce l'inchiesta conclusiva che punta a chiarire cosa è stato disegnato e a far emergere i vissuti dei singoli componenti. Viene, di fatto, chiesto a ciascuno di loro di descrivere quello che ha disegnato fornendo un parere sul proprio lavoro, su quello degli altri e su quello complessivo.

Questa parte del procedimento testologico ha delle forti potenzialità nel condurre ai nodi del funzionamento familiare poiché le evidenze grafiche prodotte nel lavoro congiunto possono facilitare l'insight e l'auto-osservazione da parte dei componenti della famiglia in termini di esplicitazione degli aspetti problematici e di apertura di nuovi spazi mentali nell'orizzonte familiare.

Gandolfi e Martinelli (2008) sottolineano che la famiglia impegnata ad attuare il compito proposto deve in qualche modo organizzarsi, attribuendo informazioni alla situazione e utilizzandola per costruire significati: **"...nel fare questo rivela le sue strategie organizzative peculiari, le sue risorse e i suoi processi percettivi e di significazione della realtà"**.

In tale maniera, la lettura delle dinamiche familiari avviene nella dimensione relazionale offrendo elementi immediati di connessione tra le parti del sistema e ponendo in luce le rappresentazioni soggettive, i processi cognitivi e le componenti emotive delle relazioni familiari.

Nella procedura di somministrazione possiamo individuare tre momenti: il primo riguarda la fase di osservazione durante lo svolgimento del disegno per cui vengono prese in esame le interazioni che fanno emer-

gere le modalità relazionali e le modalità con cui vengono affrontate le decisioni all'interno del gruppo-famiglia. Previo consenso del soggetto e disponibilità di risorse materiali, ci si avvale della videoregistrazione. Il secondo momento concerne la raccolta dei dati dell'inchiesta. Infine, vi è la parte di analisi e lettura del disegno prodotto dalla famiglia.

Gennari e Tamanza (2012) hanno elaborato una griglia per l'analisi e la lettura del disegno congiunto basandosi su un impianto teorico e metodologico che ha permesso di stabilire una procedura standardizzata e un'interpretazione oggettivabile delle informazioni che si ricavano dall'applicazione del Disegno Congiunto.

La griglia è rivolta a tre livelli di osservazione: individuale, diadico-relazionale e inerente la famiglia nel complesso. Gli indicatori scelti afferiscono a due grandi aree: una riguarda gli elementi che emergono dal prodotto grafico realizzato e una concerne il processo realizzativo.

Gli **indicatori di prodotto** sono:

1. Adesione al compito: grado di partecipazione di ciascun membro nella costruzione di qualcosa dotato di significato
2. Occupazione dello spazio (rapporto spazio disegnato-spazio bianco e rapporto figura-sfondo): parametro che rivela la presenza o assenza di costrizioni emotive, le condizioni dell'umore e l'organizzazione familiare. Ad esempio, l'eccesso di spazio bianco indica un'espressività povera e coartata mentre la sovrabbondanza di segni depone per una restrizione dello spazio mentale per il cambiamento. Questo criterio presenta quattro valori: equilibrio, ambiguo, eccessivamente riempito, povero
3. Realismo del disegno: è realistico quando la rappresentazione dei membri familiari è attinente alla configurazione reale. Non è

realistico quando il risultato non permette di riconoscere la famiglia o vi sono più rappresentazioni senza disegno unitario. Il realismo può essere: congruente, ambiguo, inadeguato

4. Qualità della rappresentazione globale: basata sulla percezione gestaltica del disegno per valutare se esso sia vitale o mortifero. L'ambiguità riguarda i disegni con limitata interazione tra i membri

5. Temi della rappresentazione: quali membri si aggregano fra loro nel realizzare un determinato tema e in quale maniera lo fanno. Le alleanze previste sono: familiare, verticale, orizzontale, individuale, mentre il modo di allearsi può essere funzionale o disfunzionale

6. Integrazione e compartecipazione nel disegno: si registrano gli interventi effettuati dagli individui su oggetti eseguiti da altri tenendo conto della quantità e della qualità degli interventi. La qualità è valutata su tutta la famiglia e, separatamente, per la coppia genitoriale

7. Persone raffigurate nel disegno: presenza, assenza o ripetizione dei membri. Viene poi assegnato un punteggio complessivo a seconda che la rappresentazione sia completa, parziale, ridondante o assente

8. Realismo dei soggetti disegnati: applicato a ogni membro disegnato e a ogni autore. La rappresentazione può essere di tipo fotografico, simbolica, umanoide o non permette l'identificazione. La misura globale si esprime attraverso un indice tra questi: congruente, ambiguo, inadeguato

9. Caratterizzazione dei soggetti disegnati: ricchezza di dettagli presenti nei personaggi. Il disegno è ricco se ci sono elementi tipici che lo caratterizzano, è povero se ci sono solo elementi essenziali (ad esempio, abbozzo della sagoma del corpo umano), è adeguato se permette l'identificazione della figura umana in termini generali senza tuttavia l'inserimento di elementi caratterizzanti del soggetto specifico (ad esempio, gli occhiali da vista)


10. Qualità dei simboli utilizzati: si considera il simbolismo di ogni oggetto, nella sua portata significativa quando esso è estraneo al disegno complessivo, quando è incongruente alle sue funzioni usuali, quando deriva da lavoro meticoloso e attenzioni particolari. I contenuti simbolici possono essere vivificanti, mortiferi o ambigui

11. Cancellature e correzioni significative sia sul proprio disegno che su quello degli altri.

Gli **indicatori di processo**, invece, sono:

1. Ingaggio al compito: disponibilità al coinvolgimento. Si misura la funzionalità o disfunzionalità dell'ingaggio, se tutti sono coinvolti e se la collaborazione si pone a livello intragenerazionale o intergenerazionale

2. Tempo di decisione: la famiglia in difficoltà a prendere una decisione passa subito all'azione o contrariamente si dà il tempo per arrivare a una decisione condivisa (congruente, se avviene tra i 2 e i 10 minuti di discussione, oppure incongruente, se è



superiore o inferiore a questo tempo)

3. Modalità di decisione: qualità degli atti comunicativi per arrivare alla decisione. Essi sono di tipo funzionale se si basano sullo scambio o sul conflitto negoziato oppure disfunzionali se sfociano in adesione passiva o soluzione che non mette tutti in accordo
4. Clima emotivo: rileva qualità e stabilità emotiva dell'organizzazione familiare durante la progettazione e realizzazione del compito. Può essere funzionale, intermedia o problematica
5. Movimento familiare: capacità di spostarsi fisicamente intorno al foglio per eseguire un prodotto migliore. I quattro gradi del criterio sono applicati sia all'individuo che al gruppo. L'assenza di movimento è indicativa di scarsa flessibilità di fronte al cambiamento, mentre l'ipercinesia depone per una mancanza di organizzazione nei ruoli
6. Genitorialità: funzione di contenimento e di sostegno che può essere presente, assente, incerta, eccessiva. All'azione del genitore corrisponde una risposta del figlio considerata come riconoscimento presente, assente, incerto, eccessivo
7. Differenza intragenerazionale relativa alla fratria: si basa sull'idea che i fratelli dovrebbero essere sufficientemente diversi da avere una loro identità e sufficientemente simili in riferimento alla loro comune appartenenza filiale. I gradi del criterio sono: differenziazione, indifferenziazione, differenziazione forzata
8. Differenza intragenerazionale inerente la valorizzazione genitoriale: qualità relazionale dei due genitori visti come un'unità considerando la capacità di coinvolgere il coniuge e farsi coinvolgere a propria volta nella funzione genitoriale e nella valorizzazione reciproca. Le categorie valutative sono: valorizzazione, devalorizzazione, ambivalenza.

2.3- Il Genogramma familiare

Il genogramma fu proposto da Bowen negli anni '70 all'interno della terapia familiare ma per comprenderne bene l'utilità è importante riportarne alcune definizioni.

Per Andolfi (2015) **"il genogramma è uno strumento attraverso il quale un individuo descrive lo sviluppo storico della propria famiglia. In altre parole è un diagramma delle relazioni della famiglia estesa che include almeno tre generazioni"**. Secondo Cardinali (2003) **"il genogramma rappresenta, in maniera grafica, un insieme di persone, in relazione tra di loro, che appartengono alla medesima storia familiare"**.

AnnaMaria Sorrentino (2008) afferma **"il genogramma è un diagramma in cui vengono rappresentati legami, eventi, separazioni all'interno della famiglia che comprende due o tre generazioni"**.

Come possiamo notare, il denominatore comune di queste affermazioni è relativo alla funzione principale di questo strumento ovvero quello di rappresentare graficamente le relazioni tra gli individui all'interno di uno stesso sistema familiare, riproducendo una mappa della rete emotiva-affettiva che ha caratterizzato lo sviluppo dell'individuo. Questa rappresentazione è abbinata ad una serie di verbalizzazioni da parte del soggetto relative alle relazioni tra gli individui, alle somiglianze e alle differenze, alle regole, agli aneddoti, ai rituali che caratterizzano il sistema.

Si rendono così evidenti i dati che riguardano non solo la vita del soggetto stesso ma anche lo sviluppo nel tempo dei suoi legami fondamentali. Il genogramma aiuta a trovare delle connessioni all'interno della storia familiare fornendo degli strumenti per divenire maggiormente consapevoli del proprio presente e della propria individualità. Accanto alla libera narrazione, il professionista, a seconda degli obiettivi per i quali utilizza questo stru-




mento, può formulare alcune domande relative all'intimità/distanze all'interno dei vari sottosistemi (coppia coniugale, genitoriale, fraterie ecc) al funzionamento della famiglia rispetto a conflitti e tappe di sviluppo, al contatto con le famiglie estese ecc.


La stesura del genogramma è uno strumento concreto di cui ci si può avvalere per valutare la capacità autoriflessiva del soggetto, la capacità di edificare nuove prospettive sul passato, e di dare un significato nel "qui ed ora" a storie familiari e personali passate. Permette, inoltre, di evidenziare modelli di funzionamento significativi, produrre nuovi racconti di vita e ri-significare quanto vissuto.

La realizzazione del genogramma può essere fatta anche attraverso l'impiego di fotografie (genogramma fotografico). Il presupposto teorico che sta alla base di questa "variante" è che l'immagine possa evocare emozioni

molto più potenti per accedere e comunicare con ricordi e vissuti personali. Le foto possono elicitare forti stimoli emotivi che possono condurre la persona a nuove narrazioni che diano senso alla propria storia. Per questo motivo il genogramma fotografico, può essere visto come uno strumento che consente di lavorare mantenendo un doppio focus, sia sul sistema che sul vissuto emozionale rievocato dall'immagine. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la narrazione viene affrontata su più livelli: durante la proposta di portare delle fotografie significative, a casa nel momento della scelta delle fotografie da portare e a seguire nella presentazione di queste nel contesto di lavoro.

Di seguito verranno riportate alcune informazioni di base circa la specifica simbologia utilizzata nella costruzione di un genogramma:





Anche la qualità delle relazioni è un aspetto molto importante; di seguito un esempio dei simboli utilizzati in tal senso:



A questi dati si aggiunge un'intervista non strutturata lasciando libera la persona di raccontare la sua storia familiare. A seconda degli obiettivi del colloquio o della ricerca è possibile calibrare le domande che si intendono porre ma in generale esistono delle aree specifiche di indagine come ad esempio:

- Ordine e data di nascita dei vari membri
- Professione
- Intimità e distanza nelle coppie
- Contatto emotivo con le famiglie estese
- Località e cambi di residenza
- Nascite, gravi malattie, lutti
- Funzionamento della famiglia rispetto ai conflitti coniugali
- Ruoli, confini ecc

2.4– Il Lausanne Triologue Play

Uno strumento prezioso sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico che ha lo scopo di osservare le relazioni familiari è il Lausanne Triologue Play, progettato presso il Centro di Studi e Ricerche per la Famiglia dell'Università di Losanna, coordinato da Elizabeth Fivaz-Depeursinge². Consiste in un "gioco familiare" che si sussegue con regole precise, nello studio delle relazioni familiari nella prima infanzia. Con questa tecnica le autrici superano l'unità di osservazione diadica madre-figlio, fino ad allora presa in esame, verso quella triadica madre-padre-figlio, per osservare l'ambiente in cui il bambino cresce, valutare la famiglia come insieme e cercare l'esistenza di un legame tra lo sviluppo normale o psicopatologico del bambino ed i modelli relazionali familiari.

Il paradigma del Lausanne Triologue Play permette, infatti, di descrivere il funzionamento familiare in relazione al livello di coordinazione che i membri della famiglia ottengono nel raggiungere insieme uno scopo condiviso, suggerito dallo sperimentatore. Tale procedura permette di osservare e registrare come i genitori e il loro figlio giocano insieme in un sistema di triangolazione. I partecipanti eseguono quattro fasi di gioco che vengono videoregistrate per permettere ai ricercatori di esaminarle ed interpretarle secondo quattro letture: funzionale-clinica, strutturale, del processo, evolutiva. Nella valutazione vengono misurati molteplici aspetti, tra cui la regolazione degli affetti, la capacità di responsività empatica, la coordinazione reciproca e il modo in cui questi fattori sono legati alle motivazioni personali di calore, affettività ed intersoggettività. L'alleanza familiare è valutata come funzionale quando le interazioni della famiglia sono ben coordinate e manifestano più o meno regolarmente dei momenti di pia-

cere nello stare insieme. È considerata problematica quando le interazioni della famiglia sono poco coordinate, chiuse in schemi di reciprocità negative.

Le alleanze familiari possono essere:

- Alleanze cooperative
- Alleanze in tensione
- Alleanza collusive
- Alleanze disturbate.

Il gioco si svolge secondo un preciso schema:

- A: Un genitore gioca con il bambino e l'altro sta in disparte (configurazione "2 + 1")
- B: I genitori si scambiano i ruoli (configurazione "2 + 1")
- C: I genitori interagiscono insieme con il figlio (configurazione "a 3")
- D: I genitori parlano tra loro senza coinvolgere il figlio (configurazione "2 + 1").

La lettura dell'interazione familiare avviene attraverso quattro criteri di valutazione:

1. Funzionale e clinica: consiste in una descrizione narrativa volta ad analizzare il modo in cui la famiglia svolge il gioco, tenendo sempre in considerazione l'obiettivo principale dell'interazione: "La famiglia gioca insieme come una squadra?"

Questo permette di indicare le alleanze familiari, dalla più funzionale alla più disfunzionale, in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo.

2. Lettura strutturale: prevede un sistema di codifica del sistema familiare globale in termini di pattern, per quattro funzioni e per ciascuna fase dell'LTP: partecipazione, organizzazione, attenzione focale e contatto affettivo.

Per quanto riguarda la partecipazione, si

cerca di rispondere alla seguente domanda: "Sono tutti inclusi nell'interazione?". Questo e il livello da cui non si può prescindere affinché l'obiettivo sia raggiunto.

La seconda funzione è l'organizzazione, ovvero: "Ciascun partecipante rispetta il suo ruolo?"

Questo livello funzionale può essere analizzato a partire dalla posizione del busto dei partecipanti rispetto al campo interattivo.

Il terzo livello funzionale riguarda l'attenzione focale, ovvero ci si domanda se tutti i partecipanti prestano attenzione all'interazione e ai contributi degli altri partecipanti.

Questo livello si definisce a partire dall'orientamento degli sguardi dei partecipanti. Il quarto livello funzionale, infine, fa riferimento al contatto affettivo che si manifesta attraverso le espressioni del volto e il tono emotivo delle verbalizzazioni. Tale livello ci permette di capire se è presente condivisione ed intimità emotiva.

Il gruppo di Losanna, rifacendosi al modello epigenetico di Wynne²³, ritiene che ciascun livello sia influenzato dal livello funzionale precedente. In altre parole, per arrivare a giocare tutti insieme, stabilendo un contatto affettivo, ciascun elemento della triade deve avere un buon livello di partecipazione, deve essere nel proprio ruolo e deve prestare attenzione al focus dell'interazione.

3. Lettura del processo: consente di porre attenzione alle dinamiche presenti nel contesto. Con tale lettura si mira a cogliere il processo, ossia il passaggio da stati disarmonici a stati armonici e viceversa. In questa lettura si pone maggiore attenzione al modo in cui la famiglia cerca di riparare le coordinazioni errate; questo dà indicazioni sul tipo di alleanza presente in questa famiglia.

4. Lettura evolutiva: ha lo scopo di osservare come il bambino affronta la triangolazione, vista come capacità sua e dei genitori di essere in relazione a tre in tutte le configurazioni dell'LTP, in modo appropriato allo stadio evolutivo del bambino stesso.

Come già precisato, si ottiene, oltre ad una valutazione del singolo membro e della singola parte, anche un punteggio globale che descrive il tipo di alleanza familiare. È quindi importante osservare i momenti di transizione da una fase all'altra e soprattutto il passaggio dalla configurazione "2+1", in cui uno dei genitori gioca con il bambino e l'altro è solo presente, a quella "a 3", in cui entrambi i genitori interagiscono con il minore. Questa transizione è importante perché richiede una buona coordinazione tra i partner e avviene attraverso una fase preparatoria della transizione stessa, a cui segue la "decostruzione" della fase "2+1" e la "ricostruzione" della fase "a 3". Durante questo passaggio però possono aversi delle coordinazioni errate, in quanto un movimento di un partner può non essere percepito dall'altro come segno di transizione e quindi non trova una risposta. In tal caso possono attivarsi delle "riparazioni" per raggiungere ugualmente lo scopo che è l'inizio della fase "a 3". I vari tipi di riparazioni messe in atto, sono un ulteriore segno del tipo di alleanze e quindi aiutano a fare una valutazione del funzionamento familiare:

- Riparazione sollecita - Alleanze cooperative
- Riparazione dispendiosa - Alleanze in tensione
- Riparazione peggiorativa/elusiva - Alleanze collusive
- Riparazione assurda - Alleanze disturbate.

Questo lavoro che coinvolge genitori e figli permette di osservare e valutare gli aspetti di difficoltà e problematicità della famiglia.

2.5– Conclusioni

Questo documento si è posto come obiettivo quello di fornire, relativamente alla tematica della valutazione alla genitorialità, una serie di elementi di approfondimento e riflessione.

Dalla panoramica sulla letteratura in materia di genitorialità, si è passati ad analizzare lo “stato dell’arte” italiano in materia psico-giuridica. Da quanto emerso appare evidente come il concetto di genitorialità sia complesso e come la sua valutazione necessiti di adeguata preparazione e studio.

Da questa riflessione è nata la volontà del Gruppo di lavoro in Psicologia Giuridica di organizzare un convegno sull’argomento che ha messo in luce l’utilità di approfondire da un punto di vista teorico-metodologico alcuni degli strumenti utilizzabili nell’ambito della valutazione alla genitorialità, ritenuti tra i più adatti ed efficaci allo scopo.

L’approfondimento di tali strumenti, fatto nella stesura di suddette linee esplorative, è stato fatto con l’obiettivo di fornire un punto di vista e un punto di partenza da cui attingere per rendere la valutazione il più possibile univoca (superando le differenze dettate dall’orientamento psicologico dei valutatori), esaustiva, precisa ed efficace.

Note

- 1 M. Ammaniti, 2001; S.T. Azar, L. R. Cote, 2002; M.H. Bornstein, 1991; G. Fava Vizziello, 2003; M. Malagoli Togliatti, A. Lubrano Lavadera, 2008; D.N. Stern, 1985.
- 2 G. Vicentini, 2003.
- 3 Il Genitore interno corrisponde all’interiorizzazione di tutte le interazioni reali e/o fantasmatiche con le figure adulte significative che si sono occupate dell’accudimento; da questo genitore interno dipendono in gran parte i giudizi su noi stessi e i modelli relazionali che utilizziamo per rapportarci agli altri (Berne, 1971).
- 4 M.H. Bornstein, 1995.
- 5 C.L. Guttentag, C. Pedrosa-Josic, S.H. Laundry, K.E. Smoth, P.R. Swank, 2006.
- 6 Baldwin A. et al., 1990.
- 7 G.V., Caprara et al., 2004.
- 8 Rutter M., 1988.
- 9 Art. 155 C. C. “**Provvedimenti riguardo i figli**”; legge 1 dicembre 1970 n. 898 “**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**” 11; art. 317 bis C.C.).
- 10 Artt. 8-21 legge n. 184/1983.
- 11 Articoli sostituiti rispettivamente dall’artt. 152 e 155 della L. 19.05.1975, n. 151 “**Riforma del diritto di famiglia**”. Successivamente modificata dalla L. n. 149/01.
- 12 Avvertimento, censura, sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, radiazione dall’albo.
- 13 Legge n°69 del 18 giugno 2009 «**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile**» con il comma 4 dell’articolo 46.
- 14 Modifica al terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile.
- 15 Art.92 disp. att. c.p.c.
- 16 Protocollo Milano, 2012.
- 17 Carta di Noto III, 2011.
- 18 “**Buone pratiche per la valutazione della genitorialità**”- Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, 2009.
- 19 “**Linee guida per la valutazione clinica e l’attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori**”- Cismai coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, 2014.
- 20 “**Linee d’indirizzo regionali per gli interventi di prevenzione nell’ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare**”- Regione Liguria, Dipartimento salute e servizi sociali- Servizio famiglia minori e pari opportunità, 2016.
- 21 J. E. Exner, 2015.
- 22 Fivaz-Depeursinge E., Corboz-Warnery 2000.
- 23 Epigenesi dei sistemi di relazione: un modello per comprendere il processo di sviluppo di una famiglia, Terapia Familiare, Lyman C. Wynne, 2012



Bibliografia

- Ammaniti M. " **Manuale di psicopatologia dell'infanzia**", Raffaello Cortina, Milano (2001)
- Andolfi M., Cigoli V., Cardinali F., " **La famiglia d'origine. L'incontro in psicoterapia e nella formazione**", Franco Angeli, Milano (2003)
- Andolfi M. " **La terapia familiare multigenerazionale**", Raffaello Cortina, Milano (2015)
- Ardone R.G. " **La riorganizzazione dei rapporti genitoriali dopo la separazione**", in De Leo G., Dell'Antonio A. (1993) " **Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori**", Giuffrè, Milano (1993)
- Azar S.T., Cote L.R. " **Sociocultural issues in the evaluation of the needs of children in custody decision making: what do our current frameworks for evaluating parenting practices have to offer?**". In: International Journal of Law and Psychiatry, 25, pp. 193-217 (2002)
- Baldwin A., Baldwin C., Cole R. " **Stress resistant families and stress resistant children**, in Rolf E., Risk Protective Factors in the Development of Psychopathology", Cambridge, Cambridge University Press (1990)
- Belsky J., Crnic K., Gable S. " **The determinants of coparenting in families with toddler boys: spousal differences and daily hassles**". In: Child Development, 66, pp. 629-642 (1995)
- Berne E. " **Analisi transazionale e psicoterapia**", Astrolabio, Roma (1971)
- Blumetti G., Maiga M., M., Novelli F. " **Manuale del consulente Tecnico e del Perito**", IPSOA (2004)
- Bornstein M.H. " **Cultural approaches to parenting**", Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale NJ. (1991)
- Bornstein M.H. " **Handbook of parenting**", Mahwah, LEA (Lawrence Erlbaum Associates), New Jersey USA (2002)
- Bowlby J. " **Una base sicura**", Raffaello Cortina, Milano (1989)
- Camerini G.B. " **L'idoneità genitoriale: criteri e metodi di valutazione**", in: Biscione M.C., Pingitore M. " **Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa**", Franco Angeli, Milano (2013)
- Camerini G.B. " **Le nuove frontiere dell'affidamento condiviso**", Scienze psicologiche e diritto, Maggioli Editore, Rimini (2018)
- Canderoli C., Zampino De Vincenti, F. " **Alcune considerazioni sul ruolo e sul significato della consulenza: da un approccio valutativo ad una modalità di intervento**" In G. De Leo e M. Malagoli Togliatti (a cura di) " **La perizia psicologica in età evolutiva**" Giuffrè, Milano (1990)
- Candelori C., Tambelli R., Zampino De Vincenti F. " **Problematiche connesse allo sviluppo psichico del bambino in situazioni di contesa genitoriale**" in Dell'Antonio A.M., De Leo G. (a cura di) " **Il bambino, l'adolescente e la legge**", Giuffrè, Milano (1987)
- Caprara G.V., Steca P., Capanna C., Caprara M.G. " **Le determinanti personali dell'ego-resiliency negli adolescenti**", In: *Età evolutiva*, 77, pp. 17-29 (2004)
- Capri P., Lanotte A.: " **I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo**" ,in L. de Cataldo Neuburger " **Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità**" Cedam, Padova, 1997
- Carnacini T. " **Tutela giurisdizionale e tecnica del processo**", in Studi in onore di E. Redenti, Milano (1951)
- Carta di Noto III " **Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale**" (2011)
- Cataldi M., Scarafoni S. " **Il consulente tecnico nel processo civile**", Giuffrè Milano (1998)
- Castellina, I., Franci, M., Mazzoni, S. " **Il Lousanne Trilogue Play clinico**" In Malagoli Togliatti e Mazzoni (a cura di) " **Osservare, valutare e sostenere le relazioni genitori figli: il Lousanne Trilogue Play Clinico**" Raffaello Cortina, Milano (2004)
- Cigoli V. " **Dalla parte della storia: separazione coniugale e continuità parentale**" in A. Dell'Antonio, G. De Leo " **Il bambino, l'adolescente e la legge**" Giuffrè, Milano (1986)
- Cigoli V., Gulotta G. " **Separazione divorzio e affidamento**" Giuffrè Milano (2008)
- Cigoli V. " **Psicologia della Separazione e del Divorzio**", Il Mulino, Bologna (1998)
- CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), " **Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori**" (2014)
- Cozzolino L. " **Il cervello sociale**", Raffaello Cortina, Milano (2008)
- Dell'Antonio A.M., Vincenzi Amato D. " **L'affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali**", Giuffrè, Milano (1992)
- Di Blasio P. " **Genitori e figli oltre la crisi: la valutazione delle competenze parentali tra rischio e protezione**", Milano, Unicopoli (2005)
- Exner J.E. Jr, **The Rorschach A Comprehensive System**, Wiley & Sons, Inc., Hoboken (2003)



- Exner J.E. **"Rorschach: Compendio per il Sistema Comprensivo"**, Franco Angeli, Milano (2015)
- Fava Vizziello, G. **"Psicopatologia dello sviluppo"**, Il Mulino, Bologna (2003)
- Fivaz -Depeursinge E., Corboz- Warnery A. **"Il Triangolo Primario"**, Raffaello Cortina, Milano (2000)
- Gandolfi M., Martinelli F. **"Il bambino nella terapia. Approccio integrato alla diagnosi e al trattamento con la famiglia"**, Centro studi Erickson, Roma (2008)
- Gennari M., Tamanza G. **"Ambiti legislativi e di Ricerca per la Tutela dei Minori"**, Ed. Giuffrè, Milano (2012)
- Gennari M., Tamanza G. **"Il disegno congiunto della famiglia. Uno strumento per l'analisi delle relazioni familiari"** Franco Angeli, Milano (2018)
- Gulotta, G. **"Elementi di psicologia giuridica"**, Giuffrè Milano (2004)
- Gulotta G., Santi G. **"Dal conflitto al consenso"**, Giuffrè Editore, Milano (1988)
- Guttentag C.L., Pedrosa-Josic C., Laundry S.H., Smoth K.E., Swank P.R., **"Individual Variability in Parenting Profiles and Predictors of Change: Effects of an Intervention With disadvantaged Mothers"**, in *Journal of Applied Developmental Psychology*, vol. 27(4) (2006) pp. 349-369
- Lyman C. Wynne, **"Epigenesi dei sistemi di relazione: un modello per comprendere il processo di sviluppo di una famiglia"**, Terapia Familiare, Franco Angeli, Milano (2012)
- Lis A., Zennaro A., e altri **"Il Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di Exner"** Raffaello Cortina, Milano (2007)
- Malagoli Togliatti M., Ardone R. **"Adolescenti e Genitori. Una relazione affettiva tra potenzialità e rischi"**, Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma (1993)
- Malagoli Togliatti M., Mazzoni S. **"Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori- figli"**, Raffaello Cortina, Roma (2006)
- Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A. **"Sul concetto di cogenitorialità nelle famiglie unite e separate: nodi teorici ed empirici"** in *Età evolutiva*, 2, pp.99-115. (2008)
- Mazzoni, S., Micci, A.L., Vismara, L. **"LTP clinico: dalla valutazione al progetto nella terapia genitori-figli"**, Relazione presentata al Congresso Nazionale, Sez. Psicologia Clinica, Cagliari, 23- 24 settembre 2005
- Montagano, S., Pazzagli, A.: **"Il genogramma. Teatro di alchimie familiari"**, Franco Angeli Milano (2015)
- Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (a cura di) **"Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: Raccomandazioni per gli psicologi"**, Ed. Pendragon, Bologna (2009)
- Protocollo Milano (2012)
- Regione Liguria, Dipartimento salute e servizi sociali-Servizio famiglia minori e pari opportunità, **"Linee d'indirizzo regionali per gli interventi di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare"** (2016)
- Rutter M. **"Studies of Psychological risk"**, Cambridge, Cambridge University Press (1988)
- Salvini A., Ravasio A., Da Ros T. **"Psicologia Clinica Giuridica"**, Giunti, Roma (2008)
- Sechi E. **"Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza. Principi ed esperienze"** Maggioli Editore, Rimini (2010)
- Simonelli A. **"La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia"**, Raffaello Cortina, Milano (2014)
- Simonelli A., Bighin M., De Palo F. **"Il Lausanne Trilogue Play"**, Raffaello Cortina, Roma (2012)
- Sorrentino A.M., **"Il genogramma come strumento grafico per ipotizzare il funzionamento mentale del paziente"**, Franco Angeli, Milano (2008)
- Stern D.N. **"Il mondo interpersonale del bambino"** Boliati Boringhieri, Torino (1987)
- Vadilonga F. **"La tutela dei minori nelle separazioni conflittuali"** in Ghezzi D., Vadilonga F. (a cura di) **"La tutela del minore. Protezione dei minori e funzione genitoriale"** Raffaello Cortina, Milano (1996)
- Vianello E. **"Consulenza tecnica d'ufficio"**, Utet Giuridica Milano (2015)
- G. Vicentini, Definizione e funzioni della genitorialità, 2003, in www.genitorialità.it, 2003
- Volpini L., Camerini G.B. **"Gli strumenti di valutazione delle capacità genitoriali"** In: Camerini G.B. **"Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza. Principi ed esperienze"** Maggioli Editore, Rimini (2010)
- Weiner I.B. **"Principles of Rorschach interpretation"** LEA (Lawrence Erlbaum Associates), New Jersey USA (1998)